Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — **Roma - Lunedì, 16 luglio 1934 - Anno XII** — **Numero 165**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1074.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzioni di aliquota di tassa di scambio per l'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, lastre di vetro e carta per fotografia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 629, concernente riduzioni di aliquota di tassa di scambio per l'argento greggio in grana importato dall'estero e destinato alla preparazione del nitrato d'argento occorrente per la fabbricazione delle pellicole cinematografiche e fotografiche, lastre di vetro e carta per fotografia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1075.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena - Buonconvento - Monteantico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1076.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società subalpina di imprese ferroviarie, concessionaria del pubblico servizio di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di L. 320.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società subalpina di imprese ferroviarie, concessionaria del pubblico servizio di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di L. 320.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. **1077.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1894, concernente agevolazioni tributarie per il conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1894, concernente agevolazioni tributarie per il conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per imbarcazioni di salvataggio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. **1078.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della convenzione 10 marzo 1934 stipulata tra il Regio Governo e il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 729, concernente l'approvazione della Convenzione 10 marzo 1934, stipulata tra il Regio Governo e il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione della sopratassa erariale sui rimorchi trainati da autoveicoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. **1079.**

Determinazione dei contributi dovuti dai comuni di Arcola e Vezzano Ligure, per il periodo 13-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, col quale, parte dei territori dei comuni di Arcola e Vezzano Ligure, sono stati aggregati al comune di La Spezia;

Veduti i Regi decreti 14 gennaio 1926, n. 368, e 22 novembre 1928, n. 3466, con i quali, a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, furono determinati in annue L. 24.000 e 11.200 i contributi dovuti dai comuni di Arcola e Vezzano Ligure per il quinquennio 1° gennaio 1924-31 dicembre 1928;

Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, ebbero attuazione a decorrere dal 13 dicembre 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e non classificate esistenti al 13 dicembre 1928 nei comuni di Arcola e Vezzano Ligure, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che i comuni di Arcola e Vezzano Ligure devono versare a norma dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 13-31 dicembre 1928, sono determinati rispettivamente in annue L. 12.800 e 8000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 26. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1080.**

Modificazioni alla tariffa doganale per taluni prodotti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, istitutivo del dazio del 15 per cento sul valore, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento daziario di alcuni prodotti nonchè di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Num. e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
19	Carni non preparate (escluse quelle di pollame, di selvaggina, di piccione e di coniglio):			
(b)	— congelate:			
	1. - bovine	Q.le	100 —	1,7
	2. - altre	»	100 —	1,7
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia.	»	332,50	1 —
	(Nota invariata)			
685	Ioduri metallici ed altri prodotti inorganici di qualsiasi specie non specificatamente nominati, contenenti iodio.	Kg.	167 —	—
717	Acido:			
(c)	— citrico	Q.le	183,50	1 —
731	Ioduri di metile, di etile, di metilene ed altri prodotti organici di qualsiasi specie non specificatamente nominati, contenenti iodio.	Kg.	185 —	—
	(Nota invariata)			
847	Carta:			
(d)	— preparato per la fotografia:			
	2. - sensibilizzata	Q.le	360 —	1 —
	(Nota invariata)			
947	Pellicole per fotografia:			
(a)	— non impressionate:			
	1. - sensibilizzate	»	1350 —	1 —
	(Nota invariata)			

Art. 2.

Il regime daziario stabilito per la « carne congelata », in genere con l'art. 2 del R. decreto-legge 26 agosto 1932, numero 1032, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1788, resta applicabile alle sole « carni congelate bovine ».

Alle carni « congelate altre », in quanto originarie e provenienti da Paesi ammessi al trattamento della nazione più favorita, sarà applicato il dazio di L. 200 per quintale, (dazio base L. 100 con coefficiente di maggiorazione 1), senza l'aggiunta del 15 per cento sul valore.

Art. 3.

È istituita nella tariffa generale dei dazi doganali la seguente voce:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
826 *bis*	Avanzi, frantumi, residui o ritagli di ebanite, di gomma elastica o di tessuti gommati:			
a)	— pneumatiche per ruote da veicoli, inservibili all'uso, presentate o ridotte sotto vigilanza doganale in striscie corrispondenti alla superficie del pneumatico diviso longitudinalmente.	Q.le	10 —	—
b)	— altri, buoni soltanto per ricavarne la gomma.		esenti	—

Art. 4.

Il primo comma della nota alla voce 182 lettera *a*) della tariffa doganale è modificato come segue:

« I cascami di cotone cosidetti « linters », greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione o alla acetilazione, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze ».

Art. 5.

Il « nichelio e sue leghe in pani, in dadi e in rottami », di cui alla voce 376 *a*) della tariffa doganale, è esonerato dal dazio del 15 per cento sul valore.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel repertorio doganale le modificazioni occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti nel Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1081.

Modificazioni al regime doganale dei semi oleosi e degli oli relativi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei semi oleosi e degli oli relativi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il regime doganale dei semi oleosi e degli oli vegetali (esclusi gli oli concreti) è modificato come segue:

Num. e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
117	Semi oleosi:			
a)	— di arachide	Q.le	56, 70	—
b)	— di canapa	»	22, 02	0, 15
c)	— di colza e di ravizzone	»	47, 20	—
d)	— di palma (palmisti) di stillingia e altri per la produzione di grassi.	»	esenti	—
e)	— di lino	»	32 —	—
	(Nota invariata)			
f)	— di ricino	»	esenti	—
g)	— di senapa	»	35, 10	—
h)	— di sesamo	»	59, 80	—
i)	— di soia	»	15, 50	—
l)	— di girasole	»	27 —	—
m)	— di cotone	»	20 —	—
n)	— non nominati	»	35 —	—
	(Nota invariata)			
125	Oli vegetali (esclusi gli oli concreti):			
a)	— di arachide	»	99 —	1 —
b)	— di colza e di ravizzone	»	99 —	1 —
c)	— di cotone	»	130 —	1, 1
d)	di lino:			
	1. crudo	»	62, 50	1, 1
	(Nota invariata)			
	2. cotto	»	44 —	—
e)	— di oliva	»	116, 50	0, 8
f)	— di ricino	»	36, 70	—
g)	— di sesamo	»	99 —	1 —
h)	— non nominati	»	101, 50	1, 1
	(Note invariate).			

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1934 *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1082.
Modificazione al regime doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale di alcuni prodotti boschivi e dell'industria del legno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti aggiunte e modificazioni:

Num. e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio base	Coefficiente di maggiorazione
604	Legno:			
a)	comune:			
	3-*bis*. Tavole, travi o travicelli, semplicemente piallati, anche con scanalature o nervature longitudinali lungo i lati, comprese le così dette « perline », le tavole e le liste predisposte per formare casse da imballaggio.	Q.le	25 —	
604 *bis*	Legno comune proveniente dalla demolizione di navi:			
a)	atto ad essere usato soltanto come legna da fuoco.	—	esente	
b)	altro	Q.le	2,50	—
610 *bis*	Pali:			
a)	rozzi o semplicemente scortecciati	»	11 —	—
b)	ulteriormente lavorati	»	13 —	—
c)	imbevuti di sostanze atte alla loro conservazione	»	18 —	—
	Si considerano come pali i tronchi rozzi, semplicemente scortecciati od ulteriormente lavorati, di forma tronco-conica, allorquando abbiano una lunghezza superiore a metri 5,50 ed, alla minore estremità, una circonferenza non superiore a 48 cm.			
	I pali imbevuti di sostanze atte alla loro conservazione rientrano in questa voce qualunque siano le loro dimensioni.			

Art. 2.

I prodotti considerati sotto le voci 604 *a*-3-*bis* e 604-*bis* sono esonerati dal dazio sul valore stabilito con il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 21.

Art. 3.

La nota alla voce 604 *a*-1 della tariffa generale dei dazi doganali è modificata come appresso:

« Il legno comune rozzo destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) è ammesso alla importazione in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore entro i limiti di un contingente annuo di quintali 800.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze ».

Art. 4.

Al repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali sono apportate le seguenti aggiunte e modificazioni:

VOCI DEL REPERTORIO	VOCI DELLA TARIFFA	
Legno comune (pag. 514):		
h) tavole, travi o travicelli, semplicemente piallati, anche con scanalature o nervature longitudinali lungo i lati, comprese le così dette « perline », le tavole e le liste predisposte per formare casse da imballaggio.	Legno comune, tavole, travi, ecc.	604 a 3 *bis*
Tavole (pag. 974):		
di legno per pavimento, comprese quelle greggie o semplicemente piallate aventi gli orli smussati, scanalati o sagomati.	Tavole, ecc. di legno, ecc.	612
(V. nota 6 alla voce « Legno comune »).		

Art. 5.

La nota 6) alla voce « Legno comune » del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (pag. 515) è modificata come segue:

« Qualunque operazione successiva alla segatura fa passare il legno segato nella classe dei lavori di legno.

« Fanno eccezione a tale norma i prodotti da classificare sotto la voce 604 *a*-3-*bis* della tariffa doganale, nonchè le tavole da pavimento da classificare sotto la voce 612 della tariffa predetta.

« Non influisce per una diversa classificazione del legno comune la presenza di marche fatte a fuoco o impresse a umido, nonchè la applicazione ai tronchi ed alle tavole di grossolane grappe o di una fasciatura con nastro di ferro fatta al solo scopo di impedire l'allargamento delle fenditure del legno ».

La nota sotto la voce « Tavole di legno per pavimento » (pag. 974) del detto repertorio, è soppressa.

Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1934, n. 1083.
Determinazione dei contributi dovuti dai comuni di Arcola e Vezzano Ligure, per il periodo 13 dicembre 1928-31 marzo 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, col quale, parte dei territori dei comuni di Arcola e Vezzano Ligure, sono stati aggregati al comune di La Spezia;

Veduto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2468, col quale, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722 furono determinati in annue L. 11.600 e 6800 i contributi dovuti dai comuni di Arcola e Vezzano Ligure, per il quinquennio 1° aprile 1925-31 marzo 1930;

Veduto che le variazioni territoriali disposte dal citato R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2526, ebbero attuazione a decorrere dal 13 dicembre 1928;

Veduto l'elenco delle scuole classificate esistenti al 13 dicembre 1928 nei comuni di Arcola e Vezzano Ligure, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Genova;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I contributi che i comuni di Arcola e Vezzano Ligure devono versare, a norma dell'art. 19 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, dal 13 dicembre 1928 al 31 marzo 1930, sono determinati rispettivamente in annue lire 6000 e L. 3600.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. 1084.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS. Sacramento, in Corfinio.

N. 1084. R. decreto 21 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,

Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini delle Confraternita del SS. Sacramento, in Corfinio (Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 maggio 1934, n. 1085.
Approvazione del nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Jesi.

N. 1085. R. decreto 28 maggio 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Jesi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. 1086.
Riconoscimento, agli effetti civili, della riduzione ad uso profano della Chiesa di S. Antonio di Padova, in S. Lazzaro Parmense.

N. 1086. R. decreto 4 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Parma in data 2 maggio 1933 con cui la Chiesa di S. Antonio di Padova in S. Lazzaro Parmense è stata ridotta ad uso profano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1934.
Proroga al 31 dicembre 1934 dello speciale trattamento concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzioni della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente aumento dell'aliquota della tassa di scambio;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1933, n. 50542, concernente la restituzione fino al 30 giugno 1934 della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta la opportunità di prorogare per un semestre lo speciale trattamento di che al suddetto decreto Ministeriale 16 dicembre 1933, n. 50542;

Decreta:

Articolo unico.

È prorogato a tutto il 31 dicembre 1934 lo speciale trattamento di che al decreto Ministeriale 16 dicembre 1933, numero 50542, concernente la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati, sotto l'osservanza delle norme con lo stesso decreto stabilite e richiamate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 giugno 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(7088)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 153.

Media dei cambi e delle rendite
del 13 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.675
Inghilterra (Sterlina)	58.79
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.76
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.04
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.875
Id. 3,50 % (1902)	83.675
Id. 3 % lordo	63.125
Prestito Redimibile 3,50 %	84.375
Buoni novennali Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	106.45
Id. id. id. 1941	107.05
Id. id. id. 1943	101.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.975

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art 6 del decreto Ministeriale 15 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti addì 6 aprile 1934-XII, registro n. 3 Corporazioni, foglio 350, col quale è stato indetto un concorso per esami a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione metrica;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a 10 posti di ufficiale metrico aggiunto in prova, nel ruolo dell'Amministrazione metrica, bandito con il succitato decreto, avranno luogo in Roma nei giorni 1, 2, 3 e 4 agosto 1934, alle ore 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 giugno 1934 - Anno XII

p. Il Ministro: ASQUINI.

(7106)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.